

FAQ riattivazione progetti Circolare 4 aprile 2020

- [A - Procedure di riattivazione, di avvio o di interruzione dei progetti](#)
- [B - Modalità di attuazione dei progetti](#)
- [C - Status degli operatori volontari](#)
- [D - Comunicazioni al Dipartimento](#)

A - Procedure di riattivazione, di avvio o di interruzione dei progetti

A1 - Cosa significa che l'ente può procedere "in via eccezionale" ad una interruzione temporanea del progetto?

L'espressione "in casi eccezionali", utilizzata al punto 2 della Circolare, significa che laddove è possibile riattivare i progetti nelle diverse modalità previste (e cioè anche rimodulandoli e immaginando attività diverse utili all'emergenza, anche ipotizzando nuova sede, attività da remoto, orari diversi, ...) si chiede agli enti di farlo, in modo che anche il servizio civile in questa fase possa essere utile al Paese. Solo dove ciò non è proprio possibile, neanche attraverso il gemellaggio con altri enti, allora si ricorre all'interruzione temporanea. Il riferimento al fatto che il progetto potrebbe anche non essere più riattivato è perché non conosciamo come evolverà lo scenario generale e in che contesto ci ritroveremo tra qualche settimana o qualche mese. In questo senso non possiamo, per esempio, escludere che, trascorsi alcuni mesi, gli stessi operatori volontari potrebbero essere nelle condizioni di non voler più riprendere il servizio.

Sulla base di tali considerazioni, è bene che ciascun ente valuti quindi la situazione nel suo complesso e nello specifico e decida sulla base delle reali possibilità di portare avanti il progetto, tenendo conto anche del quadro di rischio, di eventuali problemi e aspirazioni degli operatori volontari e dell'impatto positivo di una riattivazione sulle comunità. Se un ente, all'esito di queste riflessioni, decide di interrompere temporaneamente il progetto, il Dipartimento ne prende atto. Nella mail con cui viene data comunicazione al Dipartimento (punto 11 della Circolare) l'ente esplicita brevemente le motivazioni che hanno determinato la scelta dell'interruzione.

A2 - È possibile, per un ente, prevedere la riattivazione di un progetto sospeso combinando entrambe le procedure indicate nella Circolare?

Sì, la riattivazione è possibile anche prevedendo in parte la procedura "ordinaria" A) in parte la procedura "con rimodulazione" B), come indicato al punto 2 della Circolare.

A3 - Può un ente prevedere la riattivazione di un progetto solo per alcune sedi

Sì, la riattivazione può avvenire anche solo per alcune sedi prevedendo per le altre una interruzione temporanea, come indicato al punto 2 della Circolare. Qualora si scelga tale opzione parte del progetto sarà pertanto riattivato successivamente e avrà una proroga di scadenza per recuperare il periodo dell'interruzione.

A4 - Un ente che è già pronto a riattivare il progetto originario o il progetto con rimodulazione può farlo subito o è necessario aspettare il 16 aprile, affinché gli operatori volontari tornino in "servizio attivo"?

Non occorre aspettare, può farlo subito, rammentando di darne comunicazione al Dipartimento secondo le indicazioni contenute al punto 11 della Circolare. Il progetto è infatti in questo momento solo "sospeso" e gli operatori possono tornare a fare "servizio attivo" sin da subito.

A5 - Che durata deve avere il periodo di rimodulazione? Quale data bisogna attendere perché possa tornare a configurarsi come era originariamente?

Non c'è una durata prestabilita né una data da attendere. Quando ci saranno le condizioni per ripristinare il progetto originario, l'ente potrà farlo dandone comunicazione al Dipartimento con una mail alla casella emergenza@serviziocivile.it.

A6 - Nel caso di un progetto riattivato “con rimodulazione” si possono indicare più attività tra quelle riportate nell’Allegato 1 alla Circolare?

Per ciascuna sede è preferibile indicare l’attività prevalente. Ma se le attività principali sono diverse occorre scegliere “A16 ALTRO” ed indicare nella descrizione aggiuntiva i codici alfanumerici separati da #.

A7 - Per una stessa sede si può ipotizzare che il progetto venga riattivato in parte con procedura ordinaria e in parte con rimodulazione?

Può avvenire che per una stessa sede l’ente riattivi il progetto aggiungendo agli obiettivi e alle attività previste originariamente anche una rimodulazione. Ma in ogni caso l’ente dovrà indicare su Helios solo una delle due opzioni, scegliendo quella prevalente. Non è invece possibile che una sede possa risultare in parte riattivata e in parte interrotta.

A8 - Quali sono i contenuti specifici che deve contenere un accordo di gemellaggio?

Il punto 2 della Circolare 4 aprile 2020 stabilisce che in un gemellaggio vadano opportunamente regolamentati i rapporti tra le parti, per consentire comunque il necessario supporto e accompagnamento degli operatori volontari, attraverso figure di riferimento preventivamente individuate, e per stabilire le responsabilità di ciascuno nella gestione organizzativa ed operativa delle attività e degli operatori stessi. Pertanto l’accordo di gemellaggio, oltre alla indicazione delle denominazione delle parti, deve contenere l’oggetto, la durata, l’indicazione delle attività, delle relative modalità di svolgimento e delle figure di riferimento, le funzioni e le responsabilità dell’ente titolare di accreditamento, le funzioni e le responsabilità dell’ente ospitante, il riferimento alle attività di formazione, gli impegni comuni.

A titolo di esempio non esaustivo, non potendo contemperarne tutte le specificità, si allega [fac-simile di un accordo di gemellaggio](#) con un ente/organizzazione senza scopo di lucro non iscritto all’Albo SCU, che può essere facilmente adattato per un gemellaggio con un ente invece iscritto all’Albo SCU.

A9 - E’ possibile, per un ente, erogare la formazione agli operatori volontari durante l’interruzione temporanea del progetto?

No, la formazione, sia generale che specifica, deve essere svolta durante l’orario di servizio degli operatori volontari e non può, quindi, essere erogata nel corso della temporanea interruzione di un progetto. Pertanto, l’Ente dovrà chiedere la riattivazione del progetto quando è nuovamente nella condizione di erogare anche a distanza, ma adeguatamente, la formazione. La proroga dei termini relativi all’erogazione delle attività di formazione rispetto alle tempistiche progettuali originarie e degli adempimenti connessi alle attività formative, sono indicati al paragrafo 4 della Circolare del 4 aprile 2020.

A10 - In caso di interruzione temporanea di progetto cosa va indicato sul sistema informatico Helios nella gestione delle assenze/presenze degli operatori volontari?

Nel sistema informatico si deve procedere come di consueto alla "conferma generale mensile", in modo tale che si possa procedere all'erogazione all'operatore volontario del contributo mensile. I giorni di interruzione non vanno indicati come assenze. Sarà il Dipartimento da remoto a conteggiare il periodo di interruzione che andrà poi recuperato oltre la scadenza naturale del contratto come riportato al punto 10 della Circolare del 4 aprile 2020.

A11 - Come si deve procedere per la compilazione del questionario di formazione generale in relazione a quanto stabilito dalla Circolare del 4 aprile 2020, al paragrafo 4, in cui si parla genericamente di proroga della tempistica per la compilazione del questionario, senza alcuna distinzione in base alla scelta effettuata dall’ente per l’erogazione e la certificazione della formazione generale, se in unica tranche o doppia tranche?

Nelle more della nuova circolare di prossima emanazione, a seguito della proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020, in entrambi i casi, ovvero sia che l’ente abbia optato per la soluzione in unica tranche sia che abbia scelto la doppia tranche, la compilazione del questionario dovrà avvenire entro la fine del progetto.

B - Modalità di attuazione dei progetti

B1 - Cosa si intende per “è consentito all’ente riarticolare l’orario di servizio previsto nel progetto originario” indicato al punto 3 della Circolare?

Si intende che, nel rispondere al principio di flessibilità indispensabile a garantire la riattivazione dei progetti, l’ente può, in questo periodo transitorio, **in via eccezionale ed in deroga alle disposizioni vigenti**, prevedere un orario diverso rispetto a quello del progetto originario (ad esempio inferiore alle 25 ore settimanali o articolato su meno di cinque o sei giorni di servizio). Devono essere però chiari gli obiettivi da raggiungere e le attività da svolgere, individuate ad esempio su base settimanale. In caso di riarticolazione dell’orario di servizio da parte dell’ente, le eventuali ore in meno svolte dall’operatore volontario rispetto a quanto previsto dal progetto non devono essere recuperate. A tal proposito, vista la situazione eccezionale, non è stato fissato a priori un numero minimo di ore o di giorni di servizio settimanali da dover svolgere per raggiungere gli obiettivi fissati o compiere le attività assegnate. Sarà cura dell’ente monitorare il servizio reso da parte degli operatori volontari con gli strumenti di monitoraggio e reportistica che ogni ente predisporrà e che potranno essere utilizzati anche da remoto. La riarticolazione temporanea dell’orario di servizio non modifica i numeri di giorni di permesso e malattia previsti dal contratto firmato dall’operatore volontario.

B2 - È possibile, in caso di riarticolazione dell’orario di servizio, prevedere l’impiego dell’operatore volontario nella fascia oraria 23.00/6.00?

No, non è consentito. Resta valido quanto indicato al punto 7.2.3 delle Disposizioni del 14 gennaio 2019, e pertanto: “non è consentito all’ente di far svolgere all’operatore volontario attività notturna intesa come attività nella fascia oraria dalle ore 23.00 alle 6.00”.

C - Status degli operatori volontari

C1 - Cosa accade ad un operatore volontario che non intende proseguire il servizio nel progetto originario, o in quello rimodulato dall'ente o in altre attività messe a disposizione attraverso il gemellaggio con altro ente?

L'operatore volontario deve comunicare all'ente l'interruzione del servizio, come previsto dal par. 4 delle Disposizioni 14 gennaio 2019 e quindi il contratto di servizio civile universale viene "resciso", ossia risolto per sopravvenuto evento eccezionale. Vista la straordinaria situazione di emergenza, l'operatore volontario potrà però presentare nuova domanda di servizio civile ad un futuro bando di selezione, purché abbia svolto un periodo di servizio civile non superiore a sei mesi e sia in possesso dei requisiti di ammissione al servizio civile stabiliti dal bando stesso. Si applica pertanto a questi casi quanto previsto dal punto 5.5 delle richiamate Disposizioni.

C2 - Un operatore volontario che interrompe il servizio in questa situazione di emergenza e che alla pubblicazione del prossimo bando avrà già compiuto 29 anni potrà presentare domanda?

Allo stato attuale non è possibile che presenti domanda. Il limite dei 28 anni è un requisito previsto da una norma primaria, il d.lgs. 40 del 2017 e, per una sua deroga, è necessario prevedere in futuro una specifica modifica normativa. Il Dipartimento sta lavorando per questa soluzione.

C3 - In che modo un operatore volontario attualmente in permesso straordinario può riprendere il servizio attivo

Nella fase di pianificazione dei nuovi interventi, come previsto al punto 8 della Circolare, l'operatore volontario può partecipare alla verifica da parte del proprio ente circa la fattibilità delle possibilità previste dalla circolare del 4 aprile scorso per la riattivazione del progetto. Con suggerimenti e idee può anche contribuire ad individuare soluzioni come quella del gemellaggio con altri enti. Se l'ente, dopo aver fatto tutte le valutazioni ritiene che non ci siano le condizioni per riattivare, il progetto sarà momentaneamente interrotto e all'operatore volontario saranno spiegate le motivazioni. In tal caso, secondo quanto previsto al paragrafo 10 della citata circolare (cui si rimanda per completezza di informazione), l'operatore volontario, riprenderà il servizio al termine dell'interruzione del progetto, quando ci saranno nuovamente le condizioni per ripartire.

C4 - L'operatore volontario che non riprende servizio perché il suo progetto è stato "temporaneamente interrotto" perde l'assegno mensile?

No. Agli operatori volontari i cui progetti sono "temporaneamente interrotti", **l'assegno mensile sarà regolarmente erogato dal Dipartimento anche durante il periodo di interruzione temporanea del servizio, e non sarà conseguentemente corrisposto a partire dal riavvio del servizio per un periodo pari a quello dell'interruzione.** Successivamente il Dipartimento provvederà a riprendere regolarmente l'erogazione dell'importo degli assegni mensili rimanenti per il servizio che verrà prestato.

Ad esempio: progetto avviato il 15 gennaio 2020 che dovrebbe terminare il 14 gennaio 2021. Viene interrotto dal 16 aprile e riprenderà il 16 maggio perché ci sono le condizioni per riattivarlo. Di conseguenza proseguirà fino al 14 febbraio 2021.

Gli operatori volontari vengono pagati anche per il mese di interruzione (dal 16 aprile al 16 maggio) ma non saranno pagati al riavvio per il periodo corrispondente all'interruzione (un mese, quindi dal 16 maggio al 16 giugno) e i pagamenti riprenderanno poi per il periodo successivo e fino al termine del servizio il 14 febbraio 2021.

C5 - Fino a quando l'operatore volontario è considerato in "permesso straordinario" a seguito dell'attuale sospensione dei progetti?

Gli operatori volontari sono considerati in permesso straordinario fino al 15 aprile p.v. compreso. Ma se un progetto fosse riattivato prima del 15 aprile, l'operatore volontario terminerà il permesso straordinario a quella data.

C6 - L'operatore volontario del servizio civile universale può spostarsi per le esigenze connesse allo svolgimento del servizio?

Sì, può spostarsi. Sul modello di autodichiarazione pubblicato sul sito del Ministero dell'interno, in aggiunta alle altre informazioni richieste, indica che lo spostamento è determinato da "comprovate esigenze lavorative" e nelle note dichiara che "è operatore volontario del servizio civile universale, contrattualizzato con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, e opera con l'ente..... (nome dell'ente)". In alternativa può essere esibita anche copia del contratto firmato con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale.

C7 - Come devono essere considerati i giorni di assenza dal servizio di un operatore volontario in isolamento fiduciario o ricoverato in struttura sanitaria a causa del Covid-19?

In entrambi i casi tali giorni di assenza si considerano come giorni di malattia straordinaria, che si aggiungono ai 15 giorni di malattia retribuiti previsti dalle Disposizioni del 14 gennaio 2019.

C8 - Come vanno indicati al Dipartimento i giorni di assenza dal servizio di un operatore volontario in isolamento fiduciario o ricoverato in struttura sanitaria a causa del Covid-19 ai fini del pagamento?

Vanno indicati come giorni di servizio e non come giorni di assenza per malattia, per evitare che il sistema informatico li conteggi come parte dei 15 giorni previsti dalle Disposizioni del 14 gennaio 2019.

C9 - Che tipo di giustificazione occorre per attestare l'isolamento fiduciario?

Occorre che l'Ente attuatore del progetto acquisisca la documentazione rilasciata dal medico di medicina generale attestante lo stato di isolamento fiduciario e la inserisca nel fascicolo personale dell'operatore volontario. Al termine del periodo di isolamento fiduciario l'ente trasmette al Dipartimento, per opportuna informazione, copia del certificato medico che attesta la possibilità per l'operatore volontario di rientrare in servizio attivo.

C10 - Se un operatore volontario è in isolamento fiduciario o ricoverato in struttura sanitaria, l'ente come riporta tale condizione nel file CSV sul sistema Helios per la riattivazione dei progetti?

Nel compilare il file CSV di Helios, l'ente può conteggiare l'operatore volontario come se fosse in servizio. Quando la malattia termina e l'operatore volontario ha l'attestazione del medico, può tornare in servizio attivo nelle modalità che si riterranno opportune.

C11 - L'operatore volontario che beneficia dei permessi della Legge 104/1992 può avvalersi degli ulteriori 12 giorni previsti dal decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, da fruire complessivamente nell'arco dei mesi di marzo e aprile 2020?

Sì. È bene chiarire, tuttavia, che l'estensione a ulteriori 12 giorni interessa, nel caso del servizio civile, solo i soggetti titolari dei benefici previsti dalla Legge n. 104/1992 in qualità di persone con disabilità con connotazione di gravità, in quanto le Disposizioni del 14 gennaio 2019 riconoscono solo a tali soggetti i benefici dell'art. 33 c. 6 della legge suddetta.

C12 - Come vanno indicati sul sistema informatico Helios i giorni di permesso ai sensi della Legge 104/1992 usufruiti dagli operatori volontari?

Vanno indicati come giorni di servizio per evitare che il sistema informatico li conteggi erroneamente.

C13 - Come ci si comporta, in caso di gravidanza dell'operatrice volontaria, nei mesi che precedono il congedo di astensione obbligatoria?

In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, gli enti possono valutare insieme alle operatrici volontarie in gravidanza l'eventuale opportunità di una modifica delle loro condizioni di servizio o, sulla base di accertamenti sanitari, l'astensione obbligatoria anticipata.

Come previsto dalle "[Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale](#)" del 14 gennaio 2019, ai sensi del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, il divieto di adibire l'operatrice volontaria allo svolgimento del servizio civile nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi il parto (astensione obbligatoria ex art. 16 d.lgs. n. 151/2001) "è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto nel caso in cui le operatrici volontarie siano impegnate in attività che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravose o pregiudizievoli (astensione obbligatoria anticipata art. 17, comma 1 d.lgs. n.151/2001".

Inoltre, l'astensione obbligatoria anticipata "può essere disposta anche (art.17, comma 2): a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni."

È utile informare tutte le operatrici volontarie della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza per consentire all'ente di adottare misure di prevenzione e protezione, come la modifica delle condizioni di impiego dell'operatrice volontaria (favorendo mansioni non a rischio anche ricorrendo all'attività da remoto) e/o la modifica dell'orario di servizio e di consegnare all'ente la certificazione medica nel caso di astensione obbligatoria anticipata.

C14 - Come viene applicato il congedo di astensione obbligatoria o anticipata in caso di progetti riattivati o interrotti temporaneamente?

Se durante l'interruzione temporanea del progetto, l'operatrice volontaria entra in congedo di astensione obbligatoria o anticipata, lo comunica all'ente secondo le ordinarie tempistiche ed indicazioni previste nelle "[Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale](#)" del 14 gennaio 2019.

E' necessario pertanto, anche nel caso di progetti temporaneamente interrotti, che l'ente dia comunicazione tempestivamente al Dipartimento dell'avvio e del termine del periodo di astensione obbligatoria o anticipata, per consentire allo stesso gli adempimenti di propria competenza, anche in relazione all'adeguamento del trattamento economico dell'operatrice volontaria.

C15 - L'attestato di svolgimento del servizio deve essere rilasciato ugualmente ad un volontario che decide, per sua impossibilità, di interrompere il servizio in un progetto che, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, si protrae nei tempi rispetto all'iniziale data di chiusura?

Si, ma solo se ha effettuato il servizio per più di sei mesi. In tali casi, in considerazione del fatto che l'emergenza COVID-19 è "causa di forza maggiore", si applica quanto previsto dall'art. 18, comma 6 del Decreto Legislativo n. 40/2017.

D - Comunicazioni al Dipartimento

D1 - L'ente come comunica al Dipartimento l'eventuale rinuncia dell'operatore volontario? procede secondo quanto disciplinato al punto 4 delle Disposizioni del 14 gennaio 2019?

L'ente procede secondo quanto indicato al punto 4.1.1 delle Disposizioni del 14 gennaio 2019: “la comunicazione al Dipartimento è effettuata a mezzo PEC tempestivamente”. Si chiede agli enti di rispettare, nei limiti del possibile, anche la tempistica indicata ossia di dare comunicazione “entro il termine massimo di cinque giorni decorrenti dal verificarsi dell'evento interruttivo, in considerazione dei diretti riflessi sul trattamento economico”.